



ESTENSIONE DEL REGIME FORFETARIO

Legge 30 dicembre 2018, n.145

NUOVO LIMITE DI RICA VI/COMPENSI



Possono accedere al nuovo regime forfettario i contribuenti persone fisiche, esercenti attività d'impresa, arti o professioni a condizione che nell'anno precedente abbiano conseguito un volume d'affari inferiore a 65.000,00 Euro (la normativa precedente prevedeva limiti diversi in base al codice ATECO dell'attività esercitata).

SOGGETTI NON AMMESSI AL NUOVO REGIME



È precluso l'accesso a tale regime a coloro che:

- detengono **partecipazioni in società di persone**, studi associati o **imprese familiari**, indipendentemente dal ruolo o dall'oggetto dell'attività;
- detengono partecipazioni qualificate in **società a responsabilità limitata** (S.r.l.) e in associazioni in partecipazione, che diventano inconciliabili sotto il duplice aspetto del controllo e dell'attività economica esercitata.

DICITURA DA RIPO RTARE SULLE FATTURE DI VENDITA



Chi applica per la prima volta il regime forfettario, provenendo da un regime ordinario o semplificato, deve fare attenzione alla compilazione delle prime fatture (che saranno cartacee, essendo i contribuenti minimi e forfettari esclusi dall'obbligo di fatturazione elettronica), che non dovranno esporre né l'IVA né la ritenuta.

“Operazione in franchigia da IVA ai sensi delle Legge 190 del 23 Dicembre 2014 art. 1 commi da 54 a 89. Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 – Regime forfettario. Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ai sensi dell'articolo 1 comma 67 della Legge numero 190/2014. Imposta di bollo da 2 euro assolta sull'originale solo per importi maggiori di 77,47 euro”.

SEMPLIFICAZIONI REGIME FORFETARIO



Il regime forfettario prevede:

- Non applicazione dell'Iva sulle fatture attive.
- Non recupero dell'Iva sulle fatture passive.

Semplificazioni:

- *Nessun obbligo di registrazione* delle fatture che dovranno essere semplicemente conservate
- *Esonero dall'obbligo di fattura elettronica 2019.*
- *Esonero liquidazioni IVA e dichiarazione IVA annuale.*
- *Esonero certificazione corrispettivi*, solo per le attività di vendita di giornali, tabacchi e carburante.



SIGECO

Società Italiana Gestioni Contabili

informa

Circolare n. 5/19 – Genn. 2019

**APPLICAZIONE
MARCA DA BOLLO
PER COLORO CHE
INVIANO LA
FATTURA IN PDF**



Sulle fatture cartacee, -si intendono per tali anche le fatture in formato PDF-. superiori all'importo di Euro 77,47 DEVE essere applicata la marca da bollo di Euro 2,00 acquistata dal tabaccaio.

PROCEDURA

- **Se si invia la il formato PDF per posta elettronica** si dovrà indicare sulla copia inviata elettronicamente la dicitura

“imposta di bollo assolta sull'originale in possesso dell'emittente, con marca avente il seguente numero identificativo _____”

(l'indicazione del numero identificativo non è un requisito essenziale, tuttavia rende facilmente verificabile l'assolvimento dell'imposta di bollo da parte del ricevente),

- stampare il proprio originale,
- apporre la marca da bollo cartacea sul proprio originale,
- conservare in cartaceo l'originale.

**OBBLIGO DI
FATTURA
ELETTRONICA
VERSO PA**



Tuttavia, nel caso di cessione di beni o prestazione di servizi nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, è **obbligatoria l'emissione della fattura in formato elettronico**. Per le operazioni nei confronti della Pubblica Amministrazione infatti, rimangono valide le disposizioni dell'articolo 1 comma 209 e seguenti della legge 244/2007 e del decreto ministeriale 55/2013 e non sono previsti esoneri per i soggetti che aderiscono al regime agevolato.

**COSA
COMUNICARE AI
PROPRI
FORNITORI**



I contribuenti forfetari possono chiedere ai propri fornitori la fattura cartacea .

Si consiglia tuttavia di attivare un canale telematico per la ricezione delle fatture e ciò per agevolare il controllo delle proprie fatture e la conservazione delle stesse che dovrà avvenire con la conservazione elettronica delle fatture di acquisto.